

**Vargiu Scuola Srl**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.itcommerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato l'incarico
di RPD o a cui forniamo servizi di
consulenza normativa*

VS_DPO 74/2026 (aggiornamento nota 85/25)

Assemini, 14/07/2026

Il trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni fra comunicazione e diffusione

Avvertenza. La presente nota è stata rivista alla luce dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali nn. [134/2025](#), [410/2025](#), [725/2025](#) e [274/2026](#), che hanno introdotto un metro di valutazione più rigoroso in materia di pubblicazione di foto e filmati ritraenti alunni minorenni. La distinzione fra comunicazione e diffusione, che è il cuore di questa nota, resta pienamente valida e anzi acquista un rilievo ancora maggiore. Per una trattazione organica dei provvedimenti si rinvia alla [nota VS DPO 72/2026](#).

Il trattamento delle immagini degli studenti è una delle questioni più delicate che le istituzioni scolastiche devono affrontare in materia di protezione dei dati personali. È un tema su cui ci siamo soffermati in diverse occasioni (si veda l'elenco delle note in calce), e che merita una trattazione sistematica per la sua rilevanza pratica e per le pressioni sociali cui le scuole sono sottoposte.

Il contesto culturale contemporaneo è segnato dal fenomeno dello *sharenting* – la condivisione, da parte dei genitori, delle immagini dei propri figli sui social network. Questo fenomeno genera talvolta aspettative inappropriate verso le scuole, da parte di genitori che gradirebbero vedere pubblicate le foto dei figli sul sito d'istituto, intendendo tale visibilità come una forma di valorizzazione. È fondamentale che le scuole mantengano una posizione ferma di fronte a tali pressioni, ricordando che la loro missione è educativa e formativa, non promozionale né celebrativa – e possono anzi svolgere un ruolo educativo verso le famiglie, promuovendo una maggiore consapevolezza sui rischi connessi alla diffusione delle immagini dei minori.

A differenza di quanto potevamo osservare quando questa nota fu redatta, il Garante si è ormai pronunciato **in modo puntuale e ripetuto** sul trattamento di foto e filmati da parte delle scuole, con un orientamento netto che i provvedimenti richiamati in premessa hanno consolidato. Le indicazioni che seguono ne tengono conto.

1. L'interesse pubblico come base giuridica del trattamento

L'art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice della privacy dispone che la comunicazione e la diffusione di dati personali da parte di una pubblica amministrazione sono ammesse per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e sempre in presenza di una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo generale. Il considerando 43 del Regolamento avverte inoltre che il consenso non costituisce un valido presupposto quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica, dato lo squilibrio fra questa e l'interessato.

Su tale base la scuola può acquisire e trattare foto e immagini, anche degli studenti, nello svolgimento delle attività istituzionali, senza che sia necessario il consenso degli interessati. È il caso del docente che lavora con la classe alla realizzazione di foto e video nell'ordinaria attività didattica o nell'ambito di uno specifico progetto: il trattamento è strumentale a un'attività formativa, che non può essere impedita dall'eventuale

diniego del consenso. La scuola è dunque autorizzata a trattare le immagini degli alunni necessarie allo svolgimento delle attività didattiche programmate senza il consenso degli interessati o dei loro genitori, a condizione che non ne siano previste la comunicazione o la diffusione, di cui al punto seguente.

2. Comunicazione e diffusione di foto e video

Se per i trattamenti interni, anche di foto e filmati ritraenti minorenni, operati nell'ambito delle attività istituzionali non è necessario il consenso, un approccio diverso vale per la comunicazione o la diffusione di tale materiale, che definiamo di seguito:

- **Diffusione:** con la diffusione i dati personali sono portati a conoscenza di soggetti indeterminati. È ciò che avviene con la pubblicazione di foto e filmati sul sito web della scuola o su un canale social.
- **Comunicazione:** con la comunicazione i dati personali sono portati a conoscenza di uno o più soggetti determinati. È ciò che accade quando la scuola consegna alle famiglie foto e filmati che ritraggono gli alunni, su supporto fisico o attraverso una piattaforma cloud ad accesso riservato: in ogni caso, la consegna avviene a soggetti determinati e noti.

Entrambe le operazioni presentano criticità, perché mettono dati raccolti per una specifica finalità nella disponibilità di terzi. La diffusione è, evidentemente, la più critica: la pubblicazione sul sito o sui social espone foto e filmati all'accesso di chiunque, per un tempo indefinito e senza possibilità di controllo.

3. Il consenso e i suoi limiti

Negli istituti scolastici è diffusa l'abitudine di raccogliere il consenso dei genitori prima di comunicare o diffondere foto e video ritraenti gli alunni. È un'abitudine che nasce da una premessa sbagliata — l'idea che il consenso «autorizzi» la pubblicazione — e che i recenti provvedimenti del Garante hanno smentito. Conviene perciò distinguere con precisione ciò che il consenso *non* è da ciò che il consenso è.

Il consenso non è la base giuridica della diffusione. La base giuridica dei vostri trattamenti risiede nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico affidati alla scuola (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento), non nel consenso: e per un soggetto pubblico il considerando 43 esclude che il consenso possa validamente fondare il trattamento, dato lo squilibrio fra la scuola e la famiglia. La liberatoria raccolta dai genitori, di conseguenza, non fornisce la fonte che l'art. 2-ter del Codice richiede per la diffusione, la quale può venire solo da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo generale.

Il consenso non è nemmeno uno scudo. Non solleva la scuola dalle proprie responsabilità: dei contenuti pubblicati sul sito d'istituto la scuola risponde sempre, a prescindere dalle liberatorie raccolte. Il Garante si è spinto oltre, affermando che il potere-dovere dei genitori di prestare o negare il consenso incontra il limite del superiore interesse del minore: dove la pubblicazione ha, nella sostanza, finalità promozionali, neppure il consenso di entrambi i genitori vale a renderla lecita.

Il quadro che ne risulta è quello di una **doppia negazione**: per la diffusione di immagini di alunni riconoscibili la scuola non può invocare la finalità istituzionale — perché manca la fonte richiesta dall'art. 2-ter e perché le immagini non sono comunque necessarie ai compiti dell'istituto — e non può ripiegare sul consenso dei genitori, inidoneo proprio *perché* la scuola agisce come soggetto pubblico. Per questa ragione raccomandiamo di evitare, in via ordinaria, la diffusione di immagini di alunni riconoscibili (punto 5).

Nei soli casi eccezionali in cui la diffusione sia ammessa, il consenso conserva un ruolo, ma un ruolo diverso: non di base giuridica, bensì di autorizzazione all'uso dell'immagine a tutela del minore (artt. 10 e 320 c.c.; artt. 96 e 97 della l. 633/1941). In questi casi va raccolto in forma **specifica per la singola pubblicazione** e con la firma di entrambi i genitori, mai con moduli cumulativi.

Diverso è il caso della comunicazione alle famiglie. Per la sola comunicazione del materiale a una cerchia determinata — i genitori della classe o della sezione — il consenso cumulativo di inizio anno resta uno strumento adottabile. È lo strumento cui potete ricorrere se intendete servirvi del registro elettronico o di una piattaforma cloud per condividere con i genitori foto e filmati ritraenti gli alunni: un consenso, raccolto a inizio anno e **distinto da quello relativo alla diffusione**, con cui gli esercenti la responsabilità genitoriale autorizzano la comparsa del proprio figlio nel materiale condiviso. La minore criticità della comunicazione — rivolta a destinatari determinati e non alla generalità — rende questo consenso proporzionato e gestibile.

Più semplice ancora è non condividere affatto. Se scegliete di non mettere a disposizione delle famiglie alcun materiale video-fotografico, non dovrete procedere ad alcuna comunicazione né diffusione, e quindi non dovrete acquisire né gestire alcun consenso: verranno meno a monte gli oneri di verifica, le revoche e gli errori che la gestione dei consensi comporta. È, sul piano organizzativo, l'opzione meno gravosa.

4. I principi di proporzionalità e minimizzazione

La scuola deve definire in modo puntuale e rigoroso, nel PTOF e nel regolamento d'istituto, quali eventuali comunicazioni o diffusioni di foto e filmati siano funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In attuazione dei principi di proporzionalità e minimizzazione, prima di ammettere una simile pubblicazione, la scuola deve porsi le seguenti domande:

1. **Funzionalità.** Il trattamento è funzionale al raggiungimento di una finalità istituzionale? La pubblicazione è prevista dal PTOF come modalità di documentazione di uno specifico progetto?
2. **Necessità.** È l'unico modo per raggiungere la finalità perseguita? Non è possibile documentare l'attività senza diffondere immagini di alunni riconoscibili?
3. **Proporzionalità.** I dati trattati sono ridotti al minimo indispensabile allo scopo?
4. **Cautele.** Sono state adottate cautele tali da precludere la riconoscibilità dell'interessato – anonimizzazione effettiva dei volti – senza impedire il raggiungimento della finalità?

Nella valutazione la scuola non deve limitarsi a considerare se l'attività ritratta sia istituzionale, ma accertare che la pubblicazione del materiale sia effettivamente necessaria a quella finalità. Le gite di istruzione, per esempio, sono attività istituzionali dagli evidenti scopi formativi, ma la pubblicazione delle foto scattate in quell'occasione non è necessaria né funzionale a tali scopi. Con un approccio prudente si constata che le pubblicazioni di immagini riconoscibili ammissibili si riducono a rare eccezioni (per esempio esibizioni teatrali o saggi musicali).

5. Diffusione di foto e video

La diffusione è il trattamento più invasivo, e ne raccomandiamo l'esclusione ogni volta che si tratti di foto e filmati ritraenti minori. Le sole immagini pubblicabili sono quelle in cui gli alunni non siano riconoscibili.

Un'avvertenza essenziale. Non è più sufficiente, di per sé, riprendere i soggetti di spalle o da lontano, né evitare i primi piani. [Il Garante](#) ha ritenuto identificabile un'alunna ripresa di spalle, per pochi secondi, in un contesto scolastico noto. Occorre quindi un'anonimizzazione **effettiva**: sfocatura o pixelizzazione dei volti, riprese di soli dettagli, campi lunghi che non consentano il riconoscimento.

Nei soli casi eccezionali in cui la scuola ritenga di dover diffondere immagini di soggetti riconoscibili – e sempre che ricorrano le condizioni del punto 4 e la previsione nel regolamento d'istituto – è necessario acquisire il consenso, in forma specifica per la singola pubblicazione, di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale. I relativi modelli aggiornati sono disponibili sul portale Alfresco. Analoga liberatoria va acquisita dagli eventuali soggetti maggiorenni ritratti.

6. Comunicazione di foto e video

I principi di proporzionalità e minimizzazione devono indurre a valutare se le finalità non possano essere perseguite con una comunicazione anziché con una diffusione. La comunicazione consente di consegnare il materiale a una cerchia determinata di destinatari – i genitori di una classe, di un plesso o dell'intero istituto – conservando un controllo che la diffusione online preclude del tutto.

La consegna può avvenire su supporto fisico o, meglio, attraverso il registro elettronico o la piattaforma cloud istituzionale, dove la riservatezza è assicurata dalle credenziali personali di accesso. Per questa condivisione la scuola acquisisce il [consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale](#) alla comparsa del proprio figlio nel materiale, informandoli che esso è destinato a un uso esclusivamente familiare e personale: ne è vietata la pubblicazione su internet e sui social network, della quale rispondono personalmente i trasgressori, senza alcuna responsabilità imputabile alla scuola. I [relativi modelli](#) sono disponibili sul portale Alfresco.

Qualche **scuola di infanzia** che non fa uso del registro elettronico o di piattaforme cloud ci ha chiesto se è possibile adottare una procedura alternativa che prevede la consegna al rappresentante di classe del materiale fotografico ritraente gli alunni il quale si incaricherà di inoltrarlo attraverso mezzi di comunicazione digitale privati come email o piattaforme di messaggistica. C'è da rilevare che anche in questo caso avviene una comunicazione del materiale fotografico dalla scuola al rappresentante dei genitori che a sua volta provvederà a fare delle ulteriori comunicazioni ai genitori del gruppo classe. Per la gestione di tale procedura suggeriamo di utilizzare i seguenti documenti:

1. [Richiesta dei genitori alla consegna delle foto al rappresentante di classe](#): documento firmato da tutti i genitori della classe con cui si chiede al dirigente scolastico di consegnare al rappresentante dei genitori foto e filmati realizzati durante le attività scolastiche e gli eventi organizzati dalla scuola.
2. [Accoglimento della richiesta da parte del dirigente scolastico](#): documento firmato dal DS che formalizza l'accoglimento della richiesta. In esso è declinata qualunque responsabilità dell'istituto scolastico che rimane interamente a carico del rappresentante dei genitori e dei genitori stessi.

7. Accountability e documenti da produrre

Secondo il principio di **accountability** stabilito dall'art. 24 del GDPR, gli accorgimenti proposti più sopra servono a dimostrare la conformità del trattamento rispetto alla normativa vigente anche per un trattamento, quale quello relativo alla comunicazione e alla diffusione di immagini ritraenti minorenni, di particolare criticità. Il puntuale rispetto di tale obbligo di "rendicontazione" grava inevitabilmente sulla Scuola che deve detenere agli atti tutta la documentazione necessaria a dimostrare la correttezza del proprio operato e che di seguito riportiamo:

a. PTOF

È il documento che dà valenza istituzionale alle attività della scuola. È opportuno che riporti, meglio se singolarmente per ciascun progetto, le finalità didattico-formative collegate alla eventuale pubblicazione di foto e filmati o alla loro condivisione attraverso registro elettronico o piattaforma cloud istituzionale.

b. Regolamento d'istituto

È l'unica fonte che la scuola possa darsi da sé per soddisfare il requisito dell'art. 2-ter, comma 3, quando ammette in via eccezionale la diffusione di immagini riconoscibili. Deve individuare puntualmente le tipologie di pubblicazione, i canali e la durata, essere deliberato dal Consiglio di istituto e pubblicato all'albo.

c. Linee guida per i docenti

E' poi importante che i docenti che hanno a che fare con le attività di trattamento e pubblicazione di foto e video siano informati sulle procedure e regole adottate dall'istituto per la tutela dell'immagine dei propri alunni. Allo scopo è opportuno produrre e portare a conoscenza dei docenti le **linee guida sul trattamento di foto e filmati** (vedere il [modello linee guida docenti VargiuScuola](#))

d. Informativa alle famiglie

Altra condizione da rispettare è quella di fornire **adeguata informativa** agli interessati che devono essere portati a conoscenza dell'identità del titolare, delle finalità del trattamento e di qualsiasi altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente. Alcune informazioni sul trattamento di foto e filmati sono contenute nell'informativa generale alle famiglie sia nella [versione estesa](#) che in quella [sintetica](#). Informazioni complete sul trattamento di foto e filmati da parte della scuola sono contenute nella [nostra informativa specificatamente prodotta per lo scopo](#).

e. Consenso al trattamento

Per la **diffusione** il consenso va raccolto in forma specifica per la singola pubblicazione e con la firma di entrambi i genitori, nel caso eccezionale in cui la scuola intenda procedere con la pubblicazione stessa ([nostra bozza di consenso alla pubblicazione](#)). Per la **comunicazione** del materiale alle famiglie è invece adottabile un consenso, anche cumulativo di inizio anno, distinto da quello relativo alla diffusione ([nostra bozza di consenso alla condivisione su piattaforma chiusa](#)). Se la scuola non prevede nessuna forma di comunicazione o di diffusione di foto e video ritraenti gli alunni nessun consenso verrà acquisito.

8. Conclusioni

La scuola consapevole della pervasività delle pubblicazioni online riduce al minimo, o azzerà, la diffusione di foto e filmati in cui i propri alunni siano riconoscibili. È un'accortezza che riguarda in primo luogo le scuole del primo ciclo, ma anche gli istituti superiori devono valutare con attenzione il materiale pubblicato. Applicando con rigore i principi di proporzionalità e minimizzazione (punto 4), la scuola si troverà a diffondere soltanto materiale in cui i soggetti non sono identificabili, ponendosi al riparo da ogni contestazione.

Il registro elettronico e le piattaforme cloud restano lo strumento che consente di soddisfare la legittima aspettativa delle famiglie senza ricorrere alla diffusione: permettono di condividere il materiale all'interno di una cerchia determinata, i cui membri accedono con credenziali personali, previo consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni ritratti. Le scuole che invece scelgono di non condividere alcun materiale non devono acquisire né gestire alcun consenso, con un'evidente semplificazione organizzativa.

In tutti i casi, la scuola non deve farsi condizionare dal desiderio di qualche famiglia di vedere il proprio figlio sul sito dell'istituto: ciò che nei genitori è una leggerezza diventa, per una pubblica amministrazione, una violazione di legge.

Altre note sul trattamento di foto e video:

Sul portale Alfresco sono disponibili le note collegate:

- [VS DPO 72/26](#) le recenti sentenze del Garante sulle pubblicazioni su siti web e social istituzionali
- [VS DPO 73/26](#) pubblicazione di foto e filmati sul sito web (aggiornamento della nota 57/23)
- [VS DPO 74/26](#) comunicazione e diffusione di immagini (aggiornamento nota 85/25)